



D.M. 3110/33

**DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA
POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. ii., concernente l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e, in particolare, l’art. 23 ter, con cui, nell’abrogare la legge 6 febbraio 1992, n.180, si dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii. e in particolare l’art. 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativo alla “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa”, concernente le attribuzioni degli Uffici Centrali del Bilancio, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”, e, in particolare, l’articolo 2, c. 3, il quale prevede che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Difesa, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della medesima Legge, siano destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 dello stesso articolo 2;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 7 dicembre 2023, n. 1202/3361 che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale, alla luce delle modifiche introdotte dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il provvedimento dell'On.le Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 3547 del 9 gennaio 2025 - registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2025, numero 379 - con il quale è stata adottata la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del MAECI per l'anno 2025;

VISTO il D.M. n. 5216/1/BIS del 23 gennaio 2025, con il quale il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il D.P.R. n. 7 del 17 marzo 2023, vistato dall'UCB con n. 272 del 14 aprile 2023 e registrato dalla Corte dei Conti con n. 1285 dell'8 maggio 2023, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l'Europa e la Politica commerciale internazionale al Min. Plen. Nicola Verola a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;

ATTESO che il Min. Plen. Nicola Verola ha assunto tali funzioni in data 18 aprile 2023;

VISTE la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori Missioni Internazionali per l'anno 2025 (DOC XXV n.3) e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (DOC XXVI n.3) adottate ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145;

VISTE le Risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati il 16 aprile 2025 e dalla 3° Commissione Permanente Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica l'8 aprile 2025 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la prosecuzione nel 2025 delle missioni e delle attività indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025;

VISTA la richiesta di anticipo fondi ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, della legge 145/2016, trasmessa al MEF il 12 marzo 2025;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 3110/10 del 9 maggio 2025 con cui *ex lege* 241/90 art. 12 sono stati predeterminati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione dei contributi, *ex artt.* 23 ter, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18/67 agli enti pubblici e privati interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

CONSIDERATA l'opportunità di favorire il coinvolgimento di organizzazioni della società civile ed enti privati senza fini di lucro nel processo di stabilizzazione dei Balcani Occidentali, anche nell'ottica di sostenerne le specifiche competenze e professionalità, nonché di promuovere forme di partenariato pubblico-privato;

RAVVISATA la necessità di dare avvio, nell'ambito delle attività di programma, attribuite alla competenza di questa Direzione generale, alla procedura per l'assegnazione dei contributi a soggetti privati italiani e stranieri *ex decreto* del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter, comma 2, interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della pace in sede internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

RITENUTO, in coerenza con la Direttiva Generale del Ministro per l'azione amministrativa per l'anno 2025 e delle priorità di azione negli ambiti di competenza di questa Direzione Generale, con particolare riferimento alla necessità di continuare a sostenere la piena stabilizzazione della regione dei Balcani Occidentali tramite il superamento dei principali nodi politici e l'accelerazione del suo percorso di integrazione europea, resa ancor più urgente dal conflitto in Ucraina;

RAVVISATA la necessità di destinare, per contributi da erogare mediante procedura pubblica a soggetti privati, una quota pari a 240.000 Euro a valere sui fondi che saranno stanziati per l'anno 2025 sul Capitolo 4548 PG2 denominato "Contributi ad Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione dell'Italia ad iniziative umanitarie di pace in sede internazionale" tramite la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025 in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori Missioni Internazionali, il cui iter *ex Legge* 145/2016 è in corso;

RAVVISATA la necessità di limitare il contributo massimo erogabile per ogni iniziativa e progetto, tenuto conto degli importi disponibili e dell'opportunità di diversificare il novero dei soggetti privati cui erogare i contributi;

TENUTO CONTO dell'avviso allegato contenente le modalità e i termini di partecipazione alla procedura in questione;

DECRETA

Articolo 1

1. In ottemperanza alla Legge 241/1990 si avvia il procedimento per le proposte di contributo *ex Decreto* del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1967, n. 67, art. 23 ter., comma 2 da parte di **soggetti privati italiani e stranieri**, interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della pace in sede internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani

2. Si approva, per l'anno 2025, il relativo avviso pubblico, parte integrante del presente atto, contenente l'oggetto, le modalità e i termini di partecipazione alla procedura in questione.

3. Il termine per la ricezione dei progetti è fissato alle ore 12.00 del 30 settembre 2025, ora di Roma.
4. Il progetto dovrà avere una durata non superiore a 12 mesi, con obbligo di inizio delle attività effettive entro il 31 dicembre 2025; l'importo assegnabile a ciascun progetto non potrà essere superiore a € 30.000.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato individuato quale responsabile del procedimento il Segr. Leg. Luigi Paoli Puccetti, in servizio presso l'Unità per l'Adriatico e i Balcani della Direzione Generale per l'Europa e la Politica Commerciale Internazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento adotta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto e della normativa vigente, tutti gli atti del procedimento, ad esclusione di quelli di seguito menzionati, che restano riservati al Direttore Generale:
 - a) nomina della commissione per l'esame delle proposte;
 - b) approvazione della graduatoria finale delle proposte presentate.
3. Ai fini dell'adozione degli atti non di propria competenza, il Responsabile Unico del Procedimento sottopone una motivata proposta al Direttore Generale.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi della collaborazione di dipendenti in servizio presso la Direzione Generale, d'intesa con il Capo Ufficio competente.

Articolo 3

La spesa di € 240.000 troverà copertura finanziaria nel Cap. 4548 - PG 2, Esercizio Finanziario 2025, a valere sui fondi che saranno stanziati ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025 in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori Missioni Internazionali per l'anno 2025, il cui iter *ex lege* 145/2016 è in corso, e fatte salve eventuali successive diminuzioni dello stanziamento del suddetto capitolo nel corso dell'esercizio finanziario succitato.

Articolo 4

La DGUE provvede alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e succ. mm. ii.

Articolo 5

I termini per proporre ricorso avverso il presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Roma, il 10 luglio 2025

**Il Direttore Generale
Min. Plen. Nicola Verola**